

 <i>Società Italiana Certificazione Ispezione Validazione</i> <b>S.I.C.I.V.</b>	<b>CONTRATTO DISCIPLINARE D'INCARICO (REGOLAMENTO) per i servizi tecnici di VERIFICA PROGETTAZIONE</b>	<b>Istruzione Operativa I.O. 10</b>	
		rev. n° 04	pag. 1 di 15

(articolo 30, comma 6, legge n. 109 del 1994 e s.m.i.)

**Verifica progetto preliminare**

(articolo 46, d.P.R. n. 554 del 1999)

**Verifica progetto definitivo**

(articolo 47, comma 1, ultimo periodo, d.P.R. n. 554 del 1999)

**Verifica progetto esecutivo**

(articolo 47, d.P.R. n. 554 del 1999)

relativamente all'intervento di

Amministrazione committente:

Il responsabile del servizio

Per la S.I.C.I.V. s.r.l.

Il responsabile unico del procedimento

Indice Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
01	Gennaio 2003	Prima Emissione	RSQ	DG
02	03/11/03	Modifica della grafica/contenuti	RSQ	DG
03	20/11/03	Nuovi art. 22-23 mod. art. da 1 a 9 da 11 a 21 da 24 a 25	RSQ	DG
04	30/3/05	Modifica		

## **Indice:**

### PREMESSA

- Articolo 1. Oggetto del contratto**
- Articolo 2. Capitolato d'oneri e riferimenti vincolanti.**
- Articolo 3. Obbligazioni generali.**
- Articolo 4. Progetto da verificare.**
- Articolo 5. Disposizione in materia di trasmissione degli atti.**
- Articolo 6. Modalità di l'espletamento della verifica.**
- Articolo 7. Altre condizioni disciplinanti l'incarico.**
- Articolo 8. Termini per l'inizio dei servizi.**
- Articolo 9. Termini per l'ultimazione dei servizi.**
- Articolo10. Penale per i ritardi.**
- Articolo11. Variazioni, sospensioni, ordini informali.**
- Articolo12. Spese.**
- Articolo13. Determinazione del corrispettivo.**
- Articolo14. Impegno di spesa - Pagamenti in acconto e a saldo.**
- Articolo15. Modalità di pagamento - Ritardo nei pagamenti.**
- Articolo16. Risoluzione del contratto.**
- Articolo17. Controversie.**
- Articolo18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**
- Articolo19. Adempimenti in materia antimafia.**
- Articolo20. Subappalto.**
- Articolo21. Responsabilità verso terzi e assicurazione.**
- Articolo22. Riservatezza e Segretezza.**
- Articolo23. Obbligo di astensione.**
- Articolo24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**
- Articolo25. Disposizioni transitorie.**

### **ABBREVIAZIONI**

- Legge n. 55 del 1990 (legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni);
- Legge n. 109 del 1994 (legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni);
- d.P.R. n. 554 del 1999 (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici);
- decreto legislativo n. 267 del 2000 (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- R.U.P. (responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 7 della legge n. 109 del 1994 e agli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 554 del 1999).

# CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

per l'esecuzione delle prestazioni relative alla verifica del progetto ..... prevista dall'articolo 30, comma 6, della legge n. 109 del 1994, nonché dagli articoli 47 e 48 del d.P.R. n. 554 del 1999, relative all'intervento pubblico di

per un importo presunto di euro ..... di cui euro ..... a base di appalto (lavori e oneri per la sicurezza), come individuato nella scheda tecnica allegata al presente contratto.

L'anno duemila....., il giorno ..... del mese di ....., tra i signori:

a) ..... nato a ..... il ....., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stazione committente denominata ..... codice fiscale [ ] e partita IVA [ ], con sede in ..... via ..... che rappresenta nella sua qualità di ..... di seguito nel presente atto denominato semplicemente «**stazione committente**»;

b) ..... nato a ..... il ....., residente in ..... via ..... in qualità di ..... della S.I.C.I.V. s.r.l. (Società italiana certificazioni, ispezioni, validazioni, società a responsabilità limitata) con sede in 25128 - Brescia, Via Quarto dei Mille, 2, codice fiscale e partita IVA 03606530172, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «**Organismo di Ispezione**»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica le parti danno atto reciprocamente

## VISTA

la determinazione del responsabile dell'ufficio ..... della stazione committente, n. .... del ..... (numero generale .....), per l'affidamento dei servizi tecnici di cui all'istestazione, assunta ai sensi

**(se si tratta di Comuni, Province, Comunità Montane)**

dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

**(se si tratta di A.S.L. o Aziende Ospedaliere)**

dell'atto aziendale adottato ai sensi dell'articolo 3, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999.

**(se si tratta di altre amministrazioni o aziende diverse da quelle precedenti)**

delle vigenti disposizioni.

## TUTTO CIO' PREMESSO

Tra la Stazione Committente e l' Organismo di Ispezione si conviene e si stipula quanto segue:

### Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione committente affida all'Organismo di Ispezione, che accetta, i seguenti servizi tecnici relativi ai lavori citati in epigrafe:

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE (EX VALIDAZIONE)

**Verifica progetto preliminare**

**Verifica progetto definitivo**

**Verifica progetto esecutivo**

2. L'Organismo di Ispezione si impegna all'esecuzione dei servizi tecnici e tecnico-amministrativi affidati alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati.

## **Articolo 2. Capitolato d'oneri e riferimenti vincolanti.**

1. L'incarico è affidato e accettato con l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti atti, in quanto applicabili:
  - a) l'articolo 16, commi 2, 3, 4, 5, e 8, e l'articolo 30, comma 6, della legge n. 109 del 1994;
  - b) gli articoli 46, 47 e 48, nonché il Titolo V, Capo I, e il Titolo VI, del d.P.R. n. 554 del 1999;
  - c) i principi generali dell'ordinamento giuridico con riguardo alla disciplina comunitaria.
2. Le procedure di verifica sono eseguite secondo le specifiche, la manualistica e le norme tecniche europee della serie UNI CEI EN 45004, in quanto applicabili. Esse tengono conto e sono vincolate ai regolamenti, ai manuali di qualità ed ai criteri codificati dall'Organismo di Ispezione, approvati dall'organismo di accreditamento e periodicamente visionati da quest'ultimo. Tali criteri si intendono qui richiamati integralmente e la stazione committente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di averne preso piena conoscenza.
3. L'incarico è svolto tenendo conto della documentazione di cui all'articolo 4 messa a disposizione dalla stazione committente.

## **Articolo 3. Obbligazioni generali.**

1. L'Organismo di Ispezione osserva le norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, di ogni altra normativa vigente nelle materie correlate all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico dell'Organismo di Ispezione ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo esso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della stazione committente.
3. L'Organismo di Ispezione deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.
4. Per gli adempimenti di competenza della stazione committente le strutture tecniche di quest'ultima collaborano e mettono a disposizione tempestivamente le informazioni e le documentazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.
5. Referente per l'Organismo di Ispezione è il R.U.P., salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento.
6. L'Organismo di Ispezione può, tuttavia, per ragioni di economicità e celerità del procedimento, e solo dopo aver informato il R.U.P., rivolgersi direttamente al progettista.

## **Articolo 4. Progetto da verificare (qualora si tratti di verifica del progetto preliminare)**

1. La stazione committente deve fornire all'Organismo di Ispezione, all'inizio dell'incarico, il progetto preliminare, redatto in forma completa ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge n. 109 del 1994, e degli articoli da 18 a 24 del d.P.R. n. 554 del 1999.
2. La stazione committente deve inoltre fornire all'Organismo di Ispezione, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti prodromici, preparatori, accessori o comunque connessi all'intervento, e, in particolare:
  - a) il documento preliminare alla progettazione di cui all'articolo 15 del d.P.R. n. 554 del 1999;
  - b) le determinazioni del R.U.P. che esentino la progettazione da uno o più d'uno degli atti richiesti dalla norma ovvero che richiedano atti supplementari o più approfonditi, in relazione alla specificità dell'intervento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 109 del 1994, salvo che tali determinazioni siano già comprese nel documento di cui alla lettera a);
  - c) gli eventuali studi di fattibilità effettuati;
  - d) gli eventuali esiti istruttori o decisori della conferenza di servizi qualora il progetto preliminare sia stato esaminato in tale sede;
  - e) la situazione urbanistica (destinazione prevista dagli strumenti di pianificazione), giuridica (indicazione della disponibilità di aree e immobili) e vincolistica (presenza di vincoli posti da soggetti giuridici terzi o loro assenza) del sito interessato dall'intervento;
  - f) .....

***(qualora si tratti di verifica del progetto definitivo)***

1. La stazione committente deve fornire all'Organismo di Ispezione, all'inizio dell'incarico, il progetto definitivo, redatto in forma completa ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 109 del 1994, e degli articoli da 25 a 34 del d.P.R. n. 554 del 1999.
2. La stazione committente deve inoltre fornire all'Organismo di Ispezione, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti prodromici, preparatori, accessori o comunque connessi all'intervento, e, in particolare:
  - a) il documento preliminare alla progettazione di cui all'articolo 15 del d.P.R. n. 554 del 1999;
  - b) le determinazioni del R.U.P. che esentino la progettazione da uno o più d'uno degli atti richiesti dalla norma ovvero che richiedano atti supplementari o più approfonditi, in relazione alla specificità dell'intervento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 109 del 1994, salvo che tali determinazioni siano già comprese nel documento di cui alla lettera a);
  - c) il progetto preliminare approvato;
  - d) gli atti e i provvedimenti amministrativi di approvazione dei livelli progettuali precedenti, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli uffici della stessa amministrazione committente ovvero da enti, amministrazioni, organismi o comunque soggetti esterni alla stessa amministrazione ai quali l'intervento è subordinato per legge, regolamento o convenzione;
  - e) nelle more del rilascio o del perfezionamento dei pareri e degli atti di assenso cui alla lettera d), le istanze presentate al fine del loro ottenimento e gli atti istruttori o endoprocedimentali disponibili;
  - f) gli eventuali esiti istruttori o decisori della conferenza di servizi qualora il progetto definitivo sia stato esaminato in tale sede;
  - g) la situazione urbanistica (destinazione prevista dagli strumenti di pianificazione), giuridica (indicazione della disponibilità di aree e immobili) e vincolistica (presenza di vincoli posti da soggetti giuridici terzi o loro assenza) del sito interessato dall'intervento, salvo che tali condizioni siano chiaramente desumibili dagli atti di progetto o dagli allegati al medesimo;
  - h) .....

***(qualora si tratti di verifica del progetto esecutivo)***

1. La stazione committente deve fornire all'Organismo di Ispezione, all'inizio dell'incarico, il progetto esecutivo, redatto in forma completa ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge n. 109 del 1994, e degli articoli da 35 a 45 del d.P.R. n. 554 del 1999.
2. La stazione committente deve inoltre fornire all'Organismo di Ispezione, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti prodromici, preparatori, accessori o comunque connessi all'intervento, e, in particolare:
  - a) il documento preliminare alla progettazione di cui all'articolo 15 del d.P.R. n. 554 del 1999;
  - b) le determinazioni del R.U.P. che esentino la progettazione da uno o più d'uno degli atti richiesti dalla norma ovvero che richiedano atti supplementari o più approfonditi, in relazione alla specificità dell'intervento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 109 del 1994, salvo che tali determinazioni siano già comprese nel documento di cui alla lettera a);
  - c) il progetto preliminare e il progetto definitivo approvati;
  - d) gli atti e i provvedimenti amministrativi di approvazione dei livelli progettuali precedenti, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli uffici della stessa amministrazione committente ovvero da enti, amministrazioni, organismi o comunque soggetti esterni alla stessa amministrazione ai quali l'intervento è subordinato per legge, regolamento o convenzione;
  - e) nelle more del rilascio o del perfezionamento dei pareri e degli atti di assenso cui alla lettera d), le istanze presentate al fine del loro ottenimento e gli atti istruttori o endoprocedimentali disponibili;
  - f) la situazione urbanistica (destinazione prevista dagli strumenti di pianificazione), giuridica (indicazione della disponibilità di aree e immobili) e vincolistica (presenza di vincoli posti da soggetti giuridici terzi o loro assenza) del sito interessato dall'intervento, salvo che tali condizioni siano chiaramente desumibili dagli atti di progetto o dagli allegati al medesimo;
  - g) .....
3. La verifica del progetto esecutivo è finalizzata all'appaltabilità e alla cantierabilità dei lavori per cui, anche in assenza del progetto definitivo, il progetto esecutivo deve essere accompagnato dalla documentazione che sotto il profilo strettamente formale è demandata dalle norme alla progettazione di livello definitivo ma che

sotto il profilo sostanziale è necessaria all'attuazione dell'intervento (ad esempio: piano particellare, computo metrico estimativo, autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso comunque denominati ecc.).

4. Quanto disposto al comma 3 si applica anche nel caso in cui il progetto definitivo e il progetto esecutivo siano fusi in un unico livello progettuale, per preventiva determinazione della stazione committente.

#### **Articolo 5. Disposizione in materia di trasmissione degli atti**

1. La trasmissione della documentazione di cui all'articolo 4 deve essere accompagnata da una distinta, elenco o altra lista, nella quale siano riepilogati gli atti e gli elaborati trasmessi (nel seguito «distinta»); nella predetta distinta gli atti e gli elaborati trasmessi sono individuati univocamente con la denominazione e la codifica attribuita dal progettista, come risultante dalla copertina degli atti o dal cartiglio degli elaborati ovvero dalla denominazione ufficiale quando trattasi di atti di assenso o atti assimilati.
2. Sulla distinta, eventualmente corretta in relazione alla sua coerenza con la documentazione, è apposto il timbro di ricevuta da parte dell'Organismo di Ispezione.
3. Qualora la documentazione non sia accompagnata dalla distinta di cui al comma 1, l'Organismo di Ispezione rilascia una ricevuta provvisoria sprovvista della distinta; in tal caso alla redazione della distinta provvede lo stesso Organismo di Ispezione entro i sette giorni successivi al rilascio della predetta ricevuta provvisoria.
4. Gli elaborati grafici e la documentazione tecnica descrittiva di cui all'articolo 4, integrante il progetto e redatta dal progettista, è trasmessa preferibilmente, oltre che in una copia su supporto cartaceo, su supporto magnetico nei formati commerciali correnti (esempio DOC per le relazioni e DWG o DXF per i disegni). Gli elaborati grafici su supporto magnetico devono essere trasmessi preferibilmente con la protezione da scrittura in modo che non possano essere modificati.
5. La documentazione di cui all'articolo 4 deve essere trasmessa, di norma, in unica soluzione, salvo casi eccezionali. Il prelievo iniziale e la consegna finale della documentazione sono a cura:

**della Stazione Committente**

**dell'Organismo di Ispezione.**

6. La trasmissione della documentazione integrativa, dei chiarimenti, ovvero di altra documentazione nei casi diversi dal prelievo iniziale, è sempre a cura della stazione committente o, per questa, del progettista. Si applicano i commi 1, 2 e 3 in ordine alla distinta e alle modalità di ricevimento.
7. Al ricevimento degli atti, ai sensi del comma 5, l'Organismo di Ispezione comunica alla Stazione Committente la composizione del Gruppo di Verifica incaricato allo svolgimento dell'attività. Entro i successivi sette giorni, la Stazione Committente può chiedere, motivandolo per iscritto, la sostituzione di uno o più d'uno dei componenti indicati.

#### **Articolo 6. Modalità di espletamento della verifica.**

1. Entro sette giorni dalla disponibilità della documentazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, l'Organismo di Ispezione può interrompere i termini per esigenze istruttorie mediante comunicazione scritta alla stazione committente o al progettista (preferibilmente ad ambedue i soggetti), anche via telefax o posta elettronica. Il termine contrattuale inizia a decorrere nuovamente dal ricevimento dei documenti e degli atti mancanti, ovvero della giustificazione circa la correttezza della loro assenza. Tale interruzione è ammessa qualora nella documentazione:
  - a) si riscontri l'assenza fisica di elaborati o altri atti essenziali al procedimento di verifica;
  - b) si riscontri un contrasto insanabile tra la distinta, l'elenco o la lista di cui all'articolo 5, comma 1, e l'effettiva presenza di elaborati o altri atti.
  - c) si riscontri l'assenza di uno o più d'uno degli atti o degli elaborati. Tra quelli necessari alla verifica o richiesti dalla normativa;
  - d) si riscontri la macroscopica incongruenza o inadeguatezza di uno o più d'uno degli atti o degli elaborati, purché tale condizione sia rilevabile senza alcun esame di merito ed emerga dalla semplice lettura dei cartigli o delle intestazioni dei documenti.
2. L'Organismo di Ispezione può chiedere al R.U.P. o, in accordo con il medesimo, direttamente ai progettisti i chiarimenti e le integrazioni ritenute necessarie per il proseguimento dell'iter, con qualsiasi mezzo anche mediante telefono, telefax o posta elettronica.
3. Il contraddittorio con i progettisti, ove necessario, avviene ai sensi del comma 3, ed eccezionalmente, mediante convocazione di una riunione collegiale con gli stessi.
4. Del processo di verifica sono redatti appositi rapporti tecnici nei quali sono rilevate le eventuali non conformità.

5. Le prestazioni si concludono con la redazione di un Verbale di verifica il quale, oltre a riportare sommariamente le operazioni svolte, richiama i rapporti tecnici che ne sono il presupposto, dichiara l'esito della verifica e riporta le eventuali non conformità e le osservazioni.
6. Il Verbale di Verifica di cui al comma 5 è accompagnato dai rapporti tecnici redatti durante l'attività di Verifica.
7. L'Organismo di Ispezione trattiene la copia della documentazione progettuale fornita dalla Stazione Committente utilizzata per svolgere la propria attività.
8. Qualora la verifica sia irrimediabilmente negativa e presupponga la rielaborazione sostanziale del progetto il Verbale di verifica è negativo.
9. Il Verbale di verifica può essere preceduto da una lettera liberatoria con la quale si dà atto dell'esito della verifica e che riporta sommariamente le principali fasi dell'istruttoria; tale lettera liberatoria è condizione sufficiente per procedere all'approvazione del progetto e al proseguimento dell'attività della stazione committente; in tal caso il Verbale di verifica e la documentazione relativa sono trasmesse entro i successivi trenta giorni.
10. La Verifica di regola è svolta sull'intera documentazione di progetto; tuttavia l'Organismo di Ispezione si riserva la possibilità di utilizzare dei «metodi a campione», in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) apprezzabile ripetitività di elementi progettuali;
  - b) apprezzabile significatività o incidenza di taluni elementi ricompresi in elenchi, abachi, sistemi complessi (quali voci elementari all'interno di elaborati contabili, elementi strutturali o impiantistici all'interno di strutture o impianti connotati da complessità o estensione ecc.);
  - c) esistenza di evidenza oggettiva di casi analoghi già verificati, mediante paragone e comparazione con essi, sulla base dell'esperienza;
  - d) possibilità di analisi degli elementi ritenuti fondamentali, con l'esclusione di quelli che non si ritengono suscettibili di particolari criticità.

#### **Articolo 7. Altre condizioni disciplinanti l'incarico.**

1. La verifica è svolta di norma presso gli uffici dell'Organismo di Ispezione.
2. L'Organismo di Ispezione agisce in piena autonomia ed è assolutamente libero nelle proprie valutazioni tecniche e nei propri apprezzamenti riconducibili alla discrezionalità tecnica.
3. L'Organismo di Ispezione effettua i propri adempimenti contrattuali in conformità ai regolamenti, ai manuali e alle procedure di cui all'articolo 2, comma 2.
4. L'Organismo di Ispezione è tenuto:
  - a) a curare o far curare l'annotazione a verbale delle principali operazioni svolte;
  - b) ad avvalersi, nell'attività di verifica, di soggetti qualificati sotto il profilo professionale nelle materie attinenti alle specificità del singolo intervento o ai settori o sottosettori tecnici specialistici previsti nell'intervento, ferma restando la responsabilità contrattuale esclusiva in capo all'Organismo di Ispezione.
5. L'Organismo di Ispezione è tenuto senza ulteriori compensi:
  - a) a convocare o far convocare, per un'unica volta e qualora esso lo ritenga necessario od opportuno, se del caso previo accordo con il R.U.P., i progettisti o altri tecnici della stazione committente o incaricati da questa, per la presentazione di osservazioni, controdeduzioni, chiarimenti, integrazioni documentali e ogni altro adempimento che esso ritenga utile al corretto espletamento dell'incarico;
  - b) a relazionare sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a richiesta motivata della stazione committente;
  - c) a far presente alla stazione committente, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

#### **Articolo 8. Termini per l'inizio dei servizi.**

1. I termini per l'espletamento delle prestazioni decorrono dall'ultima data tra quelle di cui ai seguenti adempimenti:
  - a) la data di ricevimento, da parte dell'Organismo di Ispezione, della comunicazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico specifico ad eseguire la prestazione, ovvero della copia della deliberazione o della determinazione di conferimento dell'incarico, ovvero della copia del presente contratto sottoscritta dalla stazione committente; a condizione che gli atti citati rechino l'indicazione dell'avvenuta annotazione dell'impegno di spesa, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 2;

- b) la data di ricevimento, da parte dell'Organismo di Ispezione, del progetto completo da verificare di cui all'articolo 4, comma 1, e della documentazione complementare necessaria alla verifica di cui all'articolo 4, comma 2;
  - c) la data eventualmente imposta dalla stazione committente all'Organismo di Ispezione, mediante un ordine scritto, a condizione che essa sia successiva alle date di cui alle lettere a) e b).
2. Per ragioni di opportunità al fine di anticipare il processo di verifica, la stazione committente e l'Organismo di Ispezione possono concordare che il progetto da verificare sia provvisoriamente trasmesso incompleto di parti unitarie autonome le quali devono pervenire comunque entro i successivi 7 giorni.
  3. Ai fini del comma 2 sono considerate parti unitarie autonome esclusivamente le seguenti:
    - a) il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di sicurezza di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 494 del 1996;
    - b) il capitolato speciale d'appalto;
    - c) il piano di manutenzione dell'opera;
    - d) i calcoli degli impianti tecnologici;
    - d) i calcoli delle strutture;
    - e) uno o più d'uno dei pareri o degli atti di assenso necessari all'approvazione del progetto.
  4. Della circostanza di cui al comma 2 è dato atto con annotazione a margine o in calce alla distinta di accompagnamento del progetto o, in alternativa, alla ricevuta di accettazione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3.

### **Articolo 9. Termini per l'ultimazione dei servizi.**

1. Tenuto conto dell'offerta presentata dall'Organismo di Ispezione in sede di procedura di affidamento, i termini per l'esecuzione di tutte le prestazioni sono stabiliti in  
**Giorni lavorativi:**
2. I termini sono interrotti al verificarsi della condizione di cui all'articolo 6, comma 2, e riprendono a decorrere nuovamente a partire dalla data di ricevimento dei documenti e degli atti mancanti, ovvero della giustificazione circa la correttezza della loro assenza.
3. In ogni caso i termini sono sospesi di diritto con atto scritto motivato della stazione committente, causa di forza maggiore, factum principis o inadempimenti del R.U.P. o dei progettisti.
4. I termini sono altresì sospesi nei seguenti casi:
  - a) a causa esigenze istruttorie che richiedano chiarimenti ovvero integrazioni, modifiche o adeguamento della documentazione, per i giorni intercorrenti tra la data della richiesta fatta dall'Organismo di Ispezione e la data di ricevimento dei chiarimenti, integrazioni, modifiche o adeguamenti;
  - b) a causa di indizione di riunioni collegiali in contraddittorio, con la presenza del R.U.P. o del progettista, per i giorni intercorrenti tra la data della convocazione e la data di conclusione del contraddittorio;
  - c) qualora le parti unitarie autonome del progetto a consegna differita di cui ai sensi all'articolo 8, comma 2, pervengano dopo il termine di sette giorni dalla consegna iniziale, per i giorni intercorrenti tra il predetto termine e la data di ricevimento delle parti unitarie autonome.
5. Le condizioni di sospensione sono, di norma, tempestivamente segnalate per iscritto dalla parte che le rileva all'altra parte e, se del caso, riportate nei rapporti propedeutici alla redazione del verbale di verifica.
6. Tutti i termini di cui al presente articolo sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

### **Articolo 10. Penale per i ritardi.**

1. Il ritardo nella consegna della documentazione conclusiva relativa alle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 13, comma 1, riferito proporzionalmente a tutti gli adempimenti, prestazioni o servizi non ancora effettuati, per ogni giorno oltre i termini di cui all'articolo 9; l'applicazione delle penali prescinde dalla reale misura degli eventuali danni subiti dalla stazione committente; restano ferme le condizioni di interruzione di cui all'articolo 9, comma 2 e quelle sospensive di cui all'articolo 9, commi 3 e 4.
2. Le penali non possono superare il 10 per cento dell'importo del corrispettivo contrattuale complessivo; superato tale importo la stazione committente può procedere alla risoluzione del contratto.
3. Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

4. Non costituisce ritardo e non comporta applicazione della penale la consegna della documentazione conclusiva di cui al comma 1 oltre i termini di cui all'articolo 9, comma 1, qualora questa sia preceduta dalla trasmissione nei termini della lettera liberatoria di cui all'articolo 6, comma 7.

#### **Articolo 11. Variazioni, sospensioni, ordini informali.**

1. L'Organismo di Ispezione è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di questo alle condizioni contrattuali.
2. Fuori dai casi di cui all'articolo 9, commi 2, 3, e 4, nessuna variazione all'incarico, sospensione delle prestazioni, modifiche o interruzioni, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici della stazione committente o da terzi, dal R.U.P., dagli amministratori o da qualunque altro soggetto appartenente alla stazione committente, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto sottoscritto dall'autorità emanante competente.
3. In ogni caso qualunque evento di cui al comma 2, deve essere comunicato tempestivamente al R.U.P.

#### **Articolo 12. Spese.**

1. Tutte le spese, comprese le spese telefoniche, per trasmissione dati, per videoconferenze e simili, sono incluse nell'incarico e compensate con gli importi stabiliti all'articolo 13.
2. Sono altresì comprese le spese e gli altri oneri per il trasferimento di soggetti incaricati dall'Organismo di Ispezione presso la stazione committente, fino ad numero di due.
3. Le spese e gli altri oneri per i trasferimenti in eccesso rispetto a quanto previsto al comma 2, non dipendenti da scelte dell'Organismo di Ispezione, sono rimborsate con i criteri e le modalità di cui all'articolo 13, comma 5.

#### **Articolo 13. Determinazione del corrispettivo.**

1. In relazione all'avvenuto affidamento e all'applicazione della tabella B6 del d.m. 4 aprile 2001, i corrispettivi sono così determinati:

<input type="checkbox"/>	<b>Verifica progetto preliminare</b>	<b>euro</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Verifica progetto definitivo</b>	<b>euro</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Verifica progetto esecutivo</b>	<b>euro</b> _____

TOTALE GENERALE euro

2. Il corrispettivo di cui al comma 1 è comprensivo dell'equo compenso eventualmente dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.
3. La stazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Organismo di Ispezione e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni lo stesso organismo intenda o debba avvalersi, sempre che il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali; sono fatte salve le disposizioni sul subappalto.
4. Fuori dai casi previsti dal presente contratto, i compensi convenuti sono immodificabili ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile, non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile per quanto applicabile.
5. Per le spese di cui all'articolo 12, comma 3, sono stabiliti sin d'ora i seguenti rimborsi:
  - a) per ciascun trasferimento in eccesso **euro**
  - b) per ciascuna persona in trasferimento, oltre alla prima **euro**

#### **Articolo 14. Impegno di spesa - Pagamenti in acconto e a saldo.**

1. In relazione a quanto previsto all'articolo 13, è preventivato un impegno di spesa complessivo di euro ..... (di cui euro ..... per imponibile e euro ..... per I.V.A.).
2. In relazione alla complessità dell'intervento, il R.U.P. può autorizzare il frazionamento dei pagamenti. La richiesta di pagamento frazionato può essere negata solo con adeguata motivazione.
3. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è prevista alcuna forma di anticipazione.

4. Gli eventuali compensi per le prestazioni diverse, speciali e accessorie di cui all'articolo 8, comma 2, e gli eventuali rimborsi delle spese di cui all'articolo 9, comma 2, come stabiliti all'articolo 13, sono corrisposti in occasione del primo pagamento successivo alla loro maturazione e, comunque, entro sessanta giorni dalla loro effettuazione.

#### **Articolo 15. Modalità di pagamento - Ritardo nei pagamenti.**

1. La liquidazione dei corrispettivi avviene entro trenta giorni solari e continuativi dal verificarsi della prima delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, ferma restando la presentazione della fattura, richiesta di acconto o nota onorari e spese, riportante:
  - a) la disposizione contrattuale che disciplina il singolo pagamento;
  - b) il grado di espletamento delle prestazioni in base al quale è dovuto il pagamento;
  - c) gli estremi dell'atto o del provvedimento della stazione committente emanato o assunto ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a).
2. Costituisce condizione di cui al comma 1 la presentazione alla stazione committente del verbale di verifica, sottoscritto dall'Organismo di Ispezione, recante il dispositivo di liquidazione da sottoscrivere da parte del R.U.P. o altro rappresentante della stazione committente.
3. L'emissione del mandato di pagamento è comunque subordinata alla presentazione della fattura fiscale recante le medesime indicazioni del documento di spesa di cui al comma 1.
4. In caso di ritardo nella emissione dei mandati di pagamento, rispetto ai termini previsti nel contratto, all'Organismo di Ispezione spettano gli interessi nella misura prescritta dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002, a partire dalla scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 2 del presente articolo.

#### **Articolo 16. Risoluzione del contratto.**

1. La stazione committente ha la facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Organismo di Ispezione, in qualunque fase delle prestazioni, qualora ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi.
2. Nei casi di cui al comma 1 all'Organismo di Ispezione è corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte nonché un congruo indennizzo per le prestazioni che, ancorché non ultimate, abbiano già comportato un impegno o uno sforzo di tipo organizzativo, intellettuale o materiale; trovano applicazione i principi di ragionevolezza e proporzionalità ed è escluso il risarcimento per lucro cessante o mancato guadagno.

#### **Articolo 17. Controversie.**

1. Per ogni controversia riguardante l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, ne viene fatta contestazione scritta al R.U.P.; quest'ultimo, o in caso di sua inerzia, il responsabile dell'area tecnica o altro superiore gerarchico, propone la soluzione entro 30 giorni dal ricevimento, provvedendo nei 30 giorni successivi agli adempimenti eventualmente necessari per gli adeguamenti della copertura finanziaria, per la risoluzione del contratto, per la devoluzione della causa al giudizio arbitrale ovvero all'autorità giudiziaria.
2. Qualora la soluzione proposta ai sensi del comma 1 sia fatta propria dagli organi decisionali competenti della stazione committente e sia accolta dall'Organismo di Ispezione, è redatto apposito verbale, con la sottoscrizione del quale cessa la materia del contendere.
3. In assenza di accordo la controversia può essere deferita a un collegio arbitrale di tre componenti ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. Gli arbitri giudicano secondo le regole del diritto entro 30 giorni dalla nomina, disponendo anche sulle spese.
4. Qualora la controversia sia devoluta all'autorità giudiziaria, sia ordinaria che amministrativa, in base alle rispettive competenze e alla giurisdizione sulla materia alla quale è riconducibile il contenzioso, il foro competente è quello dell'ambito territoriale della stazione committente.

#### **Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'Organismo di Ispezione deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

2. L'Organismo di Ispezione deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, ritualmente notificati con decreto ingiuntivo, la stazione committente può effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Organismo di Ispezione per l'esecuzione delle prestazioni.

### **Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.**

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione ai soggetti aventi responsabilità contrattuali e poteri di impegnare l'Organismo di Ispezione non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla dichiarazione di cui al comma 2.
2. Con la firma del presente contratto il soggetto che sottoscrive per conto dell'Organismo di Ispezione dichiara esplicitamente, ai sensi degli articoli 47, 48 e 77-bis, del d.P.R. n. 445 del 2001, che in relazione ai titolari di poteri di rappresentanza e di capacità contrattuale dell'Organismo di Ispezione non sussiste alcuna delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998 né di cui agli articoli 14, 15 e 45 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

### **Articolo 20. Subappalto.**

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Non costituisce subappalto e non necessita di autorizzazione il ricorso alla collaborazione di professionisti o altre persone fisiche o giuridiche di provata esperienza che operano per conto dell'Organismo di Ispezione con contratto o convenzione e siano inseriti quali collaboratori nell'organigramma o nel gruppo di lavoro organizzato dallo stesso organismo, sotto la responsabilità di quest'ultimo.
3. E' ammesso il subappalto, alle condizioni di cui al comma 4, nel rispetto dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 157 del 1995, dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990 e dell'articolo 17, comma 14-quinquies, della legge n. 109 del 1994, in quanto applicabili.
4. La stazione committente provvede, a richiesta dell'Organismo di Ispezione, al pagamento diretto dei subappaltatori. Il pagamento avviene previa emissione di fattura da parte del subappaltatore, accompagnata da lettera di autorizzazione dell'Organismo di Ispezione ovvero con annotazione di quest'ultimo, in calce alla richiesta di pagamento o alla fattura, avente contenuto autorizzativo.
5. Il subappalto è ammesso previa autorizzazione della stazione committente per le prestazioni che l'Organismo di Ispezione ha indicato a tale scopo in sede di offerta ovvero; l'autorizzazione è concessa entro 15 giorni dalla richiesta; in caso di mancata pronuncia nel termine suddetto la richiesta di subappalto si intende accolta.

#### ***(in alternativa)***

5. La sottoscrizione del presente contratto costituisce autorizzazione esplicita al subappalto delle prestazioni non riservate esplicitamente all'Organismo di Ispezione e subappaltabili ai sensi del comma 2, nei seguenti termini e nelle seguenti misure massime:
  - a) a favore di ..... codice fiscale ..... titolare delle prestazioni affidate in subappalto relative a ..... fino alla concorrenza massima di euro .....
  - b) a favore di ..... codice fiscale ..... titolare delle prestazioni affidate in subappalto relative a ..... fino alla concorrenza massima di euro .....
  - c) a favore di ..... codice fiscale ..... titolare delle prestazioni affidate in subappalto relative a ..... fino alla concorrenza massima di euro .....

### **Articolo 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione.**

1. L'Organismo di Ispezione assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza

dell'esecuzione delle prestazioni lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione committente da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Organismo di Ispezione dichiara di disporre di polizza assicurativa relativa rilasciata da una primaria compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, per la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nei procedimenti di verifica progettuale.
3. La polizza di cui al comma 2 è stata rilasciata da A.E.C. Broker s.r.l. in qualità coverholder dei LLOYD'S al numero IT 427 – 902 – 03C103402007/III in data 13 febbraio 2003, per un massimale di euro 2.500.000,00 per sinistro.

#### **Articolo 22. Riservatezza e Segretezza**

1. L'Organismo di Ispezione si impegna a garantire la riservatezza della documentazione progettuale affidata nonché di quella prodotta nell'ambito di verifica.
2. L'Organismo di Ispezione si impegna altresì, mediante adeguati adempimenti, anche con la sottoscrizione di atti unilaterali, a far assumere l'obbligo della riservatezza di cui al comma 1, ai propri soci, dipendenti, collaboratori esterni o agli altri soggetti che siano coinvolti a qualunque titolo nell'attività di Verifica.
3. L'Organismo di Ispezione è tenuto al rispetto dei diritti d'autore, dei diritti di proprietà, e di ogni altro diritto sulla documentazione progettuale tutelata da norme di legge.
4. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti l'Organismo di Ispezione è sin d'ora autorizzato dalla stazione committente ad utilizzare la documentazione progettuale affidata, nonché quella prodotta nell'ambito della verifica, direttamente o tramite estrazione di copia, al solo fine di intervenire, quale attore o convenuto, parte lesa, soggetto informato dei fatti, o qualunque altro titolo, in procedimenti giurisdizionali o paragiurisdizionali, nel quale sia coinvolto.
5. Qualora, per qualunque motivo, l'attività di verifica sia svolta, in tutto o in parte, mentre sono in corso procedure di affidamento dei lavori oggetto di verifica, l'Organismo di Ispezione è tenuto alla segretezza delle notizie in suo possesso. In tali casi all'Organismo di Ispezione si applica l'articolo 22 della Legge.

#### **Articolo 23. Obbligo di astensione**

1. L'Organismo di Ispezione si impegna a garantire la propria assoluta imparzialità nell'ambito dell'attività di Verifica affidata e ad astenersi, comunicandolo immediatamente alla Stazione Committente, qualora nel corso dell'attività dovessero verificarsi conflitti di interesse o altre situazioni di incompatibilità oggettiva o soggettiva con i progettisti.
2. L'Organismo di Ispezione si impegna altresì a non far partecipare all'attività di Verifica affidata con il presente contratto, propri dipendenti o collaboratori, anche solo occasionali, che abbiano avuto rapporti di qualunque genere con i progettisti.
3. Ai fini di cui al comma 2, l'Organismo di Ispezione, prima dell'inizio dell'attività di Verifica, impone ai soggetti coinvolti nella predetta attività, la sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità circa l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, o di commistione con i progettisti, nonché l'impegno ad astenersi, nei due anni successivi alla conclusione dell'incarico, da qualunque forma di collaborazione con i progettisti medesimi. Agli stessi soggetti si applicano inoltre le disposizioni circa le incompatibilità di cui all'articolo 8 del d.P.R. n. 554 del 1999.
4. L'Organismo di Ispezione si impegna a sostituire i soggetti che ricadano in situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità, anche solo potenziale, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, nonché quelli che, per qualunque motivo, non abbiano sottoscritto la dichiarazione di cui al comma 3.

#### **Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti) sono a carico dell'Organismo di Ispezione.
2. In caso di registrazione, si dichiara ai fini fiscali che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'I.V.A. per cui, in caso d'uso, si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Committente.

## Articolo 25. Disposizioni transitorie.

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per l'Organismo di Ispezione, lo è invece per la stazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è fatta salva la riserva di cui al comma 2.

***(se si tratta di Comuni, Province, Comunità Montane)***

2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante per le parti solo dopo che la stazione committente ha comunicato per iscritto il conferimento dell'incarico ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), in applicazione dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

***(se si tratta di A.S.L. o Aziende Ospedaliere)***

2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante per la stazione committente solo dopo che la stessa avrà comunicato per iscritto il conferimento dell'incarico ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), in applicazione dell'atto aziendale adottato ai sensi dell'articolo 3, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999.

***(se si tratta di altre amministrazioni o aziende diverse da quelle precedenti)***

2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante per la stazione committente solo dopo che la stessa avrà comunicato per iscritto il conferimento dell'incarico ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a).

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

per l'Organismo di Ispezione

per la Stazione Committente

Allegati: 1      Scheda tecnica dell'intervento

<b>Scheda Tecnica: individuazione</b>				
Macrotipologia	Puntuale <input type="checkbox"/>	A Rete: Lineare <input type="checkbox"/>	A Rete: Diffusa <input type="checkbox"/>	
Tipologia intervento	Nuova/o <input type="checkbox"/>	Ampliamento <input type="checkbox"/>	Ricostruzione <input type="checkbox"/>	
	Manutenz. ordinaria <input type="checkbox"/>	Manut. straordinaria <input type="checkbox"/>	Restauro/Risanamento <input type="checkbox"/>	
	Ristrutturazione <input type="checkbox"/>	Ristruttur. urbanistica <input type="checkbox"/>	Adeguamenti diversi <input type="checkbox"/>	
Settore prim.	Settore access.			
Sotto settori e/o componenti principali	Sotto settori e/o componenti accessori			
Destinazioni e dimensioni	Principale			
	m <sup>1</sup> /m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>			
	Secondarie			
	m <sup>1</sup> /m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>			
Vincoli presenti	Storico diretto <input type="checkbox"/>	Storico indiretto <input type="checkbox"/>	Archeologico <input type="checkbox"/>	Paesistico <input type="checkbox"/>
	Parco ..... <input type="checkbox"/>	Idrogeologico <input type="checkbox"/>	Depuratore <input type="checkbox"/>	Cimiteriale <input type="checkbox"/>
	Pozzi acquedotto <input type="checkbox"/>	Ferroviario <input type="checkbox"/>	Stradale <input type="checkbox"/>	Aeroportuale <input type="checkbox"/>
	Marittimo <input type="checkbox"/>	Lacuale <input type="checkbox"/>	Fluviale <input type="checkbox"/>	Acqua pubblica <input type="checkbox"/>
	Autorità Portuale <input type="checkbox"/>	Militare <input type="checkbox"/>	Elettrodotto <input type="checkbox"/>	Gas/Oleodotto <input type="checkbox"/>
	Demanio ..... <input type="checkbox"/>	Sismico <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Affidamento intervento	Appalto ordinario <input type="checkbox"/>	Appalto integrato <input type="checkbox"/>	Appalto concorso <input type="checkbox"/>	
	Concessione <input type="checkbox"/>	Project financing <input type="checkbox"/>	General contractor <input type="checkbox"/>	
Procedura di affidamento	Aperta <input type="checkbox"/>	Ristretta <input type="checkbox"/>	Negoziata <input type="checkbox"/>	
	Dialogo competitivo <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non ancora definita <input type="checkbox"/>	
Aree/immobili	Già disponibili <input type="checkbox"/>	Acquisizione in corso <input type="checkbox"/>	Da espropriare <input type="checkbox"/>	
Conformità urbanistica	al P.R.G. vigente: Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Adempimenti:			
	al P.R.G. in itinere: Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Adempimenti:			
	al Piano .....: Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Adempimenti:			

<b>Scheda Tecnica: Quadro economico</b>					
		A Corpo	A Misura	In Economia	TOTALE
A	Lavori				
B	Oneri sicurezza				
C	Progetto esecutivo (1)				
D	APPALTO (A+B+C)				
E	Servizi tecnici	Spese tecniche totali a carico della SA / SC			
F	Altri servizi				
G	Forniture				
H	Altri oneri	Altre somme a disposizione dell'amministrazione			
TOTALE PROGETTO		(D + E + F + G + H)			
Cessione beni a titolo di corrispettivo (2)		No <input type="checkbox"/>	Sì - parziale <input type="checkbox"/>	Sì - totale <input type="checkbox"/>	

(1) solo per appalto integrato ex articolo 19, comma 1-ter, legge n. 109 del 1994 e articolo 140 del d.P.R. n. 554 del 1999, per concessioni, project financing o general contractor.

(2) solo per corrispettivo previsto mediante cessione di beni e/o diritti ex articolo 19, commi 5-ter e 5-quater, legge n. 109 del 1994 e articolo 83, d.P.R. n. 554 del 1999.

<b>Scheda Tecnica: Categorie ex allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000</b>					
Importo a base della procedura (Lavori + Oneri)	Importo di cui al rigo D tabella precedente				
	Categoria PREVALENTE	O.....			
	Categoria scorporabile	O.....			
	Categoria scorporabile	O.....			
	Categoria scorporabile	O.....			
	Categoria scorporabile	O.....			
	Categoria scorporabile	O.....			